LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 02-03-1998 REGIONE MARCHE

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 23 del 12 marzo 1998

Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

CAPO I

Principi generali

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, nonché con i principi e le libertà sanciti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.

2. A tal fine la Regione attua e sostiene iniziative volte ad assicurare:

a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;

b) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;

c) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;

d) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio;

e) il rientro nei paesi di provenienza;

f) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;

g) lo sviluppo di processi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri per la migliore convivenza tra loro.

ARTICOLO 20

(Protezione sociale)

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale.

2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi.

[……]

ARTICOLO 25

Riferimenti Normativi PASSIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale MARCHE Numero 40 del 1998 Art. 19

(Abrogazioni e modificazioni)

1. E' abrogata la l.r. 5 gennaio 1994, n. 3.

2. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di immigrazione, disposte ai sensi della l.r. 3/1994.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31, è aggiunto il seguente:"1 bis. I lavoratori da assumere possono anche essere cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti regolarmente all'ufficio di collocamento sulla base della vigente normativa statale.".

Riferimenti Normativi ATTIVI ABROGAZIONE Legge Regionale MARCHE Numero 3 del 1994 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale MARCHE Numero 31 del 1997 Art. 7 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale MARCHE Numero 31 del 1997

Note:

LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI".

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);

b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 4, comma 10:

La L.R. n. 20/1984 eca: Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza egionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale". r " r r) - r

Nota all'art. 24, comma 3:

L'art. 23 della L.R. n. 3/1994 (Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie) concerne tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo.

Nota all'art. 25, commi 1 e 2:

Per l'argomento della L.R. n. 3/1994 vedi nella nota all'art. 24, comma 3.

Nota all'art. 25, comma 3:

Il testo vigente dell'at. 7 della L.R. n. 31/1997 (Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, così come modificato dalla presente legge è il seguente:"Art. 7 - (Aiuti alle assunzioni) 1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2,comma 1, lettera e) può concedere aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori inoccupati e disoccupati.1 bis. I lavoratori da assumere possono anche essere cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti regolarmente all'ufficio di collocamento sulla base della vigente normativa statale.

2. La Regione può finanziare, altresì, progetti presentati dall'agenzia regionale per l'impiego, da enti bilaterali fra le parti sociali e da associazioni di categoria che prevedono l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti inoccupati e disoccupati.

3. I progetti definiscono i soggetti che si intendono collocare nonché le imprese che hanno assunto l'impegno delle assunzioni.

4. L'aiuto per ogni nuovo assunto è elevato nel caso di soggetti svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Secchiaroli, D'Angelo, Melappioni e Caassai n. 244 dell'8 luglio 1997;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 2 dicembre 1997;
- Relazione della V commissione permanente in data 2 dicembre 1997;

- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio egionale nella seduta del 28 gennaio 1998, n. 157 vistata dal commissario del governo il 28/2/98, prot. n. 101/GAB.98. r
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.